



Al Ministro dello Sviluppo Economico

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice della amministrazione digitale”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l’art. 32 che, ai fini della eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ha previsto che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei propri siti informatici;
- VISTA** la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** in particolare, l'articolo 10, della citata legge n. 124 del 2015, che reca la delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di attuazione del medesimo articolo 10, con il quale è stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- VISTO** in particolare, l'articolo 4 - *bis*, comma 2 - *quater*; il quale prevede che la valutazione e la misurazione annuale della performance del sistema camerale sono effettuate da un Comitato indipendente sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
- VISTI** i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dell’Area Funzioni Locali ed in particolare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018 con il quale si è provveduto alla nomina del Comitato indipendente di valutazione della performance del sistema camerale;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 marzo 2020, recante Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2020-2021 e 2022 fino ad un massimo del 20 per cento ai sensi dell’articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo n. 219/2016, per il finanziamento dei Progetti indicati nella Tabella A;



VISTO il comma 10 del citato art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che prevede, tra l'altro, che il rapporto sui risultati di detti Progetti è inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993 e s.m.i.;

RITENUTO necessario disciplinare la definizione dei criteri per la valutazione e la misurazione della performance del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 4 - *bis*, comma 2 - *quater*, della legge n. 580/1993 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1 **(Oggetto)**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 2-*quater*, della L. n. 580/1993, disciplina la definizione dei criteri di valutazione e misurazione della performance del sistema camerale, in particolare con riferimento:
 - a) alle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;
 - b) all'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

Art. 2

(Criteri per la valutazione e la misurazione annuale della performance del sistema camerale)

1. Nella valutazione e misurazione annuale di cui al comma 2-*quater*, lettera a), dell'articolo 4-bis della legge 23 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato indipendente di valutazione, si avvale:
 - a) di indicatori volti a monitorare le dimensioni della performance delle Camere di commercio, quali quelli di tipo economico-patrimoniale e di efficienza, definiti in modo da disporre di un quadro unitario e prospettico delle Camere di commercio e delle loro aziende speciali e da identificare le condizioni di sostenibilità economica del bilancio, la struttura patrimoniale, le condizioni di liquidità, la dimensione degli interventi economici, per tipologie e finalità degli enti camerale;
 - b) delle informazioni e dei dati necessari a verificare il rispetto, da parte delle singole Camere, dei target per ciascuna di esse associati ai diversi indicatori di cui alla lettera a); i target sono individuati, a seconda delle situazioni di inizio periodo delle singole Camere, in chiave di mantenimento o di miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario.



2. Il Comitato analizza l'evoluzione dei valori degli indicatori di cui alle lettere precedenti, secondo serie storiche in grado di descriverne l'andamento nel corso del tempo, in particolare con riferimento all'ultimo quinquennio, sulla base del set di indicatori proposti dall'Unioncamere.
3. Nella valutazione e misurazione annuale di cui al comma 2-*quater*, lettera b), dell'articolo 4-bis della legge 23 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato individua l'orizzonte temporale di riferimento per accertare l'impatto delle linee e dei programmi di attività posti in essere dalle Camere di commercio, riconducibili agli obiettivi comuni definiti a livello nazionale per le Camere di commercio, sulla base del set di indicatori proposti dall'Unioncamere.
4. Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio e la necessaria comparabilità dei dati rilevabili nelle Camere di commercio presenti sul territorio, la rappresentazione degli indicatori di cui ai commi 2 e 3 si uniforma al seguente modello:

Nome (titolo indicatore)	Tipologia indicatore	Algoritmo	Unità di misura	Fonte
Descrizione e valore segnaletico: cosa misura l'indicatore				

Art. 3

(Modalità di esercizio della misurazione annuale)

1. Per le attività di cui all'articolo 2, Unioncamere fornisce al Comitato indipendente di valutazione il necessario supporto tecnico-operativo, rendendo disponibile il patrimonio informativo dall'ente curato ai fini del monitoraggio della gestione degli enti camerali, nonché gli indicatori e i target definiti ed individuati dall'insieme delle Camere di commercio, oltre agli esiti della valutazione degli obiettivi comuni e ai valori e indicatori di impatto ad essi associati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Unioncamere utilizzerà in via prioritaria, mediante procedure dirette e standardizzate, anche dati certificate, anche con l'ausilio delle società del sistema camerale deputate al presidio delle piattaforme utilizzate per l'erogazione dei servizi.
3. Il Comitato potrà richiedere all'Unioncamere delle integrazioni e, altresì, fornire indicazioni per il completamento e la definizione del trend degli elementi conoscitivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.



Art. 4

(Modalità di esercizio della valutazione annuale)

1. Nelle attività di valutazione il Comitato si avvale dell'analisi dei processi e del conseguente benchmarking basato sulle risultanze degli indicatori di cui ai precedenti articoli, anche istituendo possibili raffronti tra enti camerali comparabili per livello dimensionale ovvero per livello di complessità. Il Comitato potrà, altresì, stabilire opportuni raffronti delle misurazioni ottenute in ciascuna Camera di Commercio con il valore medio del *cluster* di riferimento o con il valore medio nazionale elaborato a livello di sistema camerale.
2. Nella redazione del rapporto annuale di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 4-bis della legge 23 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato tiene conto delle risultanze delle valutazioni e misurazioni di cui al comma precedente del presente articolo e di cui all'articolo 3, oltre che del livello di tempestività e di affidabilità nella fornitura dei dati.

Art. 5

(Riconoscimento delle premialità a valere sul fondo di perequazione)

1. Il Comitato, sulla base delle valutazioni compiute ai sensi del comma 2-*quater* dell'articolo 4-bis della citata legge, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9 sulla base di evidenze ed indicatori oggettivi, avvalendosi del supporto delle strutture e degli uffici di Unioncamere demandati al presidio e al monitoraggio dei meccanismi perequativi.

Art. 6

(Invarianza della spesa)

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.



Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

